



DR. ALESSANDRO ALESSANDRINI CALISTI
NOTAIO

**ALLEGATO "C" AL N.RO 6631
ATTI CONSERVATI**

**STATUTO RETE ASSOCIATIVA
CENTRO TURISTICO GIOVANILE ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**ARTICOLO 1 -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA
APPLICABILE**

Ai sensi dell'art. 41, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è

costituita l'associazione denominata "CENTRO TURISTICO GIOVANILE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (d'ora innanzi, la "Associazione"). L'Associazione Nazionale è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "CENTRO TURISTICO GIOVANILE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e del proprio logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative in favore dei propri associati. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. E' facoltà dell'Associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Nazionale e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'associazione promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di

aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi principalmente del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, elencate nel successivo art. 4.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione e alla Convenzione di Faro; al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo operare attraverso:

- a) la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;

- b) gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali; la gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;

- c) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale ambientale per il mondo della scuola e della società;

- d) l'affidamento, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant'altro di aree, siti, monumenti,

edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico, letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all'Estero;

e) la formazione generale dei dirigenti, degli associati e di tutti i cittadini; la formazione specialistica di animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso;

f) la collaborazione con la scuola sia per l'educazione degli studenti, sia per l'aggiornamento dei docenti;

g) le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;

h) le attività del tempo libero, culturali, teatrali, rievocative, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;

i) le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali.

L'Associazione promuove la formazione dei docenti di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti:

- bisogni individuali e sociali dello studente,
- alternanza scuola-lavoro/Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento,
- inclusione scolastica e sociale,
- dialogo interculturale e interreligioso,
- conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale,
- cittadinanza attiva e legalità,
- didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

ARTICOLO 4 - OGGETTO E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3, svolge in via principale, anche attraverso l'utilizzo

di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri

Associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto di APS, degli Enti del Terzo Settore, Enti senza fine di lucro, che

tramite l'affiliazione costituiscono gli associati dell'Associazione, e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione, in quanto rete associativa, può promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

L'Associazione svolge inoltre le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D. Lgs.

n.117 /2017;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs.

n.117/2017;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'art.5 c.1, lett. i) del D. Lgs. n.117 /2017;

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art.5 c.1, lett. k) del D. Lgs. n.117 /2017;

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art.5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n.117 /2017;

6) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; educativa ai sensi dell'art.5 c.1, lett. q) del D. Lgs. n.117 /2017;

7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.5 c.1, lett. t) del D. Lgs. n. 117 /2017;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art.5 c.1, lett. z) del D. Lgs. n.117 /2017.

L'Associazione intende promuovere:

- la collaborazione fra enti pubblici e gli Enti del Terzo Settore per la co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e sociali;
- la promozione dello sviluppo locale a base culturale;

- la partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni;

- la costituzione di reti e patti di collaborazione fra enti pubblici e fra questi e gli Enti di Terzo settore in

ambito culturale e sociale;

- lo svolgimento di studi e ricerche negli ambiti afferenti alle attività di interesse generale.

Tutte le attività dell'Associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri associati e loro familiari o ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio Nazionale, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.

Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe alle proprie.

È ammessa l'adesione come associati di APS, Enti del Terzo settore e Enti senza fini di lucro.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. L'Associazione è costituita per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo

5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 - IL CONSULENTE ECCLESIASTICO.

In quanto Associazione di ispirazione cristiana, l'Associazione ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici, riconosciuta ufficialmente dalla CEI. Il Consulente Ecclesiastico, è nominato dalla CEI con Missio Canonica. Partecipa pienamente alla vita dell'Associazione, offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede, in quanto tale interviene alle riunioni degli organi collegiali senza esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") le APS, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti senza fini di lucro che, secondo lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Possono far parte della Associazione, le APS, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti senza fini di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

Sono associati coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione della Presidenza Nazionale su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La Presidenza Nazionale dell'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La Presidenza Nazionale, entro novanta giorni, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha presentato la domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci, il Collegio dei Garanti, che deliberano sulle domande non accolte.

Le APS, gli Enti del Terzo Settore e gli Enti senza fini di lucro che intendano diventare associati dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di associato cessa solo per recesso, esclusione, estinzione dell'Associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono, attraverso i propri rappresentanti, individuati secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto dell'art. 24 del CTS, del diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea degli associati. Ai soci delle realtà associate è riconosciuto il diritto dell'elettorato passivo e di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13. La qualifica di socio aderente alle realtà associate dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Gli associati hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte degli associati, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei

termini fissati annualmente dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata alla Presidenza Nazionale mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata;
- per esclusione deliberata dalla Presidenza Nazionale nei confronti dell'associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato;
- per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Presidenza Nazionale, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Garanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Garanti, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare all'Assemblea degli associati ma non ha diritto di voto.

L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per

l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di associato.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Presidenza Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.
- g) il Collegio dei Garanti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati deve essere indetta a cura del Consiglio Nazionale e convocata dal Presidente Nazionale.

Spetta all'Assemblea degli associati:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione,
- stabilire il numero dei consiglieri nazionali da eleggere, eleggere i componenti del Consiglio nazionale
- eleggere i membri del Collegio dei Garanti
- nominare e revocare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- nominare e revocare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto

costitutivo o dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'Assemblea degli associati potrà essere richiesta al Consiglio Nazionale da almeno un terzo degli associati che rappresentino ? dei soci aderenti alle realtà associate (c.c. art.20) che, all'atto della richiesta, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Nazionale. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale. Ogni partecipante all'Assemblea degli associati con voto deliberativo ha diritto di voto secondo quanto previsto dal regolamento e nel rispetto dell'art 24 del CTS.

L'Assemblea degli associati dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione dell'Assemblea degli associati avverrà minimo 10 giorni prima mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea degli associati devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte all'Assemblea degli associati i rappresentanti degli associati eletti secondo le modalità definite dal regolamento. I rappresentanti degli associati devono essere soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni rappresentante degli associati può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro rappresentante degli associati. Il delegato non può ricevere più di una delega.

I rappresentanti degli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea degli associati è presieduta da un Presidente scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati nomina un Segretario e,

se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

ARTICOLO 12 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei rappresentanti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea degli associati delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei rappresentanti degli associati.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 11 ad un massimo di 21 membri. È convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Consiglio Nazionale, nel proprio ambito nomina il Presidente Nazionale, il/i Vice Presidenti, il Segretario generale e l'Amministratore, i quali, tutti insieme, formano la Presidenza Nazionale. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente Nazionale. Non possono essere nominati membri del Consiglio Nazionale e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi.

Il Consiglio Nazionale rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci aderenti alle realtà associate in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

a) predisporre il bilancio economico consuntivo e preventivo per l'anno successivo;

b) predisporre l'eventuale bilancio sociale;

c) deliberare il programma annuale e pluriennale di attività;

d) nominare i membri della Presidenza Nazionale;

e) deliberare il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;

f) deliberare le tipologie associative annuali, determinandone modalità e quote;

g) deliberare la convocazione dell'Assemblea degli associati;

h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidenza Nazionale;

- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, il/i Vice Presidenti, il Segretario generale e l'Amministratore. La Presidenza Nazionale rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La Presidenza Nazionale si riunisce ogni qual volta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ed è presieduta dallo stesso. E' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Presidenza Nazionale, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto

da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati.

Le riunioni della Presidenza Nazionale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 16 - COMPITI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

Sono compiti della Presidenza Nazionale:

- a) fornire al Consiglio Nazionale gli elementi e le informazioni necessari per predisporre il bilancio economico consuntivo e preventivo per l'anno

successivo;

b) fornire al Consiglio Nazionale gli elementi e le informazioni necessari per predisporre l'eventuale bilancio sociale;

c) attuare, in concerto con il Consiglio Nazionale il programma annuale e pluriennale di attività;

d) deliberare la convocazione del Consiglio Nazionale;

e) in caso di necessità e di urgenza assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

f) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

g) eseguire in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo le linee adottate dal Consiglio Nazionale;

h) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE NAZIONALE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente al quale lo stesso ha attribuito la funzione di vicario.

Il Presidente Nazionale:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei attraverso il ricorso alla Procura speciale.

ARTICOLO 18- SEGRETARIO GENERALE E AMMINISTRATORE NAZIONALE

Il Segretario generale collabora con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per la gestione generale dell'Associazione.

Il Segretario generale cura le relazioni con le istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, da interessare alle iniziative dell'Associazione.

Il Segretario generale sovrintende, con il Presidente Nazionale al personale dipendente.

L'Amministratore Nazionale cura la gestione della vita finanziaria dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, le bozze di bilancio.

ARTICOLO 19- DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri

che non superino la metà del Consiglio Nazionale, subentreranno i primi dei non eletti. In caso di parità di voti la precedenza spetta al più giovane. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino al termine del quadriennio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente Nazionale a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente vicario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avvenire in seno al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Nazionale decaduto.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI

REVISIONE.

L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche a livello nazionale nell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea degli associati. I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea degli associati e rimangono in carica quattro anni.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri e rimane in carica quattro anni. I relativi membri non devono rivestire nessuna altra carica a livello associativo nazionale.

Il Collegio dei Garanti si esprime sui ricorsi relativi ai provvedimenti di rigetto delle domande di adesione e di esclusione. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni di uno dei componenti subentra il primo dei non eletti, in caso di parità di voto la precedenza spetta al più giovane.

ARTICOLO 22 - VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività

prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 23 - IL BILANCIO

Il Consiglio Nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea degli Associati che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 24 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 25 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) per decisione del Consiglio Nazionale di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziarie l'attività corrente dell'Associazione;
- e) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale e il Consiglio Nazionale operano con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale e il Consiglio Nazionale vigilano sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Nazionale decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 27 -RACCOLTA FONDI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione

all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 28 -LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e dei soci aderenti, alle realtà associate tenuti a cura del Consiglio Nazionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura della Presidenza Nazionale;

ARTICOLO 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117.

ARTICOLO 30 -NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto

compatibili; le Leggi speciali in materia e il
Regolamento Interno.